

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PISCINE COMUNALI

Art.1 (Oggetto del Regolamento)

1. L'uso degli impianti natatori comunali da parte dell'utenza deve essere conforme alle regole di comportamento stabilite nel presente Regolamento.

Art.2 (Calendario e orario di apertura)

1. Gli impianti natatori sono aperti al pubblico nei giorni ed orari stabiliti annualmente dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento dirigenziale adottato sulla base degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta comunale. La tabella recante il calendario annuale dei giorni ed orari di apertura è affissa all'ingresso di ciascun impianto natatorio. Il pubblico è tenuto ad osservare l'orario di apertura degli impianti come sopra stabilito e le ulteriori regole connesse a tale osservanza, precise nel presente Regolamento. In ogni caso i bagnanti sono tenuti ad uscire dalla vasca almeno 10 minuti prima dell'orario di chiusura. I bagnanti sono avvisati dello scadere di tale termine con apposito segnale sonoro.

Art.3 (Accesso all'impianto)

1. Per poter fruire degli impianti natatori durante l'orario di apertura al pubblico, gli utenti dovranno munirsi del biglietto di ingresso singolo o della tessera di abbonamento o degli altri titoli di accesso eventualmente previsti dall'Amministrazione comunale.

2. I titoli di ingresso di cui sopra sono acquistabili presso gli uffici interni agli impianti ovvero presso gli altri uffici a ciò eventualmente autorizzati.

3. Le tariffe di biglietti, abbonamenti ed altri titoli di accesso sono fissate nel tariffario dei servizi pubblici a domanda individuale annualmente approvato dal Consiglio Comunale ed esposte nell'Albo dedicato alle comunicazioni istituzionali agli utenti posto all'ingresso dell'impianto.

4. I titoli di accesso agli impianti natatori non sono cedibili ed hanno la validità temporale negli stessi indicata.

Art.4 (Regole di utilizzo di spogliatoi e armadietti)

1. I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi ove è vietato trattenersi oltre i normali tempi di vestizione ed asciugatura dei capelli.

2. Gli indumenti ed effetti personali non possono essere introdotti nel locale vasca della piscina interna. Essi vanno depositati negli armadietti disponibili nell'area spogliatoi. L'uso degli armadietti deve essere conforme ai seguenti criteri:

- divieto di uso esclusivo a beneficio di singoli bagnanti;
- divieto di chiusura permanente dell'armadietto;
- temporaneità d'uso riservato al fine di consentire a rotazione a tutti gli utenti di fruire degli armadietti in dotazione;
- possibilità per l'utente di utilizzare l'armadietto in condizioni di sicurezza;
- obbligo di uso corretto anche sotto il profilo igienico.

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di emanare disposizioni che disciplinano minutamente l'uso degli armadietti.

3. Ove l'Amministrazione metta a disposizione un casellario portaoggetti, questo potrà essere utilizzato per il deposito di documenti, chiavi, ed effetti personali di piccole dimensioni da custodire nell'impianto per il periodo in cui l'utente fruisce dello stesso, intendendosi comunque esclusa qualunque possibilità di utilizzare il casellario come deposito di denaro, oggetti preziosi e beni di qualunque natura e specie di valore superiore a € 50,00=. L'Amministrazione si intende esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso del predetto casellario difforme da quello sopra precisato.

4. L'Amministrazione ed il personale di servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati all'interno dell'impianto.

Art.5 (Limitazione di accesso agli impianti)

1. Non è consentito l'ingresso in vasca a coloro che presentino ferite, lesioni cutanee o fasciature con cerotti e bendaggi, salvo presentazione di certificato medico. Le persone affette da patologie che comportino un rischio nell'utilizzo della piscina sono invitate, a tutela della propria ed altrui incolumità, a comunicare all'assistente bagnanti in servizio, prima dell'entrata in acqua, il proprio stato patologico.

2. I ragazzi con età inferiore ai 13 anni non potranno accedere agli impianti se non accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumano la responsabilità. Al fine dell'accesso e della permanenza nell'impianto, il personale di servizio verifica l'età dei ragazzi non accompagnati chiedendo loro di esibire un documento di riconoscimento.

3. Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena permanenza nell'impianto, l'Amministrazione, tramite il personale di servizio, ha facoltà di espellere dall'impianto coloro che con il proprio comportamento turbino l'ordine o la morale pubblica ovvero che, con schiamazzi, giochi pericolosi o altre manifestazioni, pregiudichino la sicurezza degli altri utenti o nuocciano comunque al regolare funzionamento del servizio.

Art.6 (Divieti)

1. Nell'area degli impianti è vietato:

- a) introdurre cani o altri animali;
- b) fumare (il divieto vige in qualunque zona salvo quelle in cui la possibilità di fumare sia espressamente autorizzata);
- c) consumare cibo e/o bevande negli spogliatoi, nei servizi, nelle docce e nel locale vasca;
- d) introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva autorizzazione, anche verbale, del personale addetto all'impianto;
- e) entrare con le scarpe nell'area degli spogliatoi e nelle aree utilizzate dai bagnanti;
- f) introdurre radioline, apparecchi di riproduzione del suono ed altre apparecchiature elettriche senza preventiva autorizzazione del personale di servizio;
- g) saltare i lavapièdi;
- h) aggrapparsi alle docce e ad altri appigli nel locale docce;
- i) introdurre attrezzature ginniche ed altro materiale senza preventiva autorizzazione del personale di servizio;
- j) introdurre attrezzature per la pesca subacquea;
- k) introdurre ed usare videocamere o fotocamere subacquee ovvero attrezzature per il nuoto subacqueo, salvo preventiva autorizzazione del personale di servizio;
- l) giocare a palla dentro la vasca, sul bordo vasca e negli spazi per la ginnastica prenatalatoria;
- m) schiamazzare, rincorrersi, recare molestie ai bagnanti o comunque provocare situazioni di pericolo per sé o per altri;
- n) fare la doccia senza costume da bagno ovvero circolare o sostare senza costume da bagno negli spogliatoi o nelle docce;
- o) introdurre in vasca oggetti di qualunque specie, compresi palloni, tavole galleggianti, materassini gonfiabili ed in particolare oggetti di vetro. È consentito l'uso in vasca del materiale didattico messo eventualmente a disposizione dell'Amministrazione; è altresì consentito ai soggetti titolari di concessione temporanea d'uso degli spazi acqua l'utilizzazione di attrezzature, materiali ed oggetti ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività collettive in piscina a condizione che la valutazione della compatibilità dei suddetti oggetti con il mantenimento delle normali condizioni d'uso della piscina, effettuata dall'Amministrazione, dia esito positivo e che, di conseguenza, all'interessato sia rilasciata preventiva autorizzazione scritta;
- p) eseguire tuffi dai trampolini di altezza superiore ai tre metri (salvo che non si sia in possesso della prescritta abilitazione rilasciata dalla FIN), eseguire tuffi con rincorsa o tuffi all'indietro;
- q) accedere alla zona tuffi (esclusivamente per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni);

- r) sputare nell'acqua delle vasche o spandervi liquidi di qualsiasi natura;
- s) urinare, defecare e detergere qualsiasi ferita in vasca;
- t) immergersi in vasca se una o più parti del corpo sono asperse di olii, creme, e sostanze similari di qualsiasi tipo;
- u) gettare in vasca indumenti od oggetti di qualsiasi genere.

2. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni stabilite nell'art. 13.

Art.7 (Regole di utilizzo dell'impianto)

1. In ciascuna cabina degli spogliatoi è ammessa la presenza di una sola persona per volta, con la sola eccezione di bambini/e accompagnati/e. Per motivi igienici è obbligatoria la doccia con sapone prima di entrare in vasca. Al locale-vasca si accede solo con sandali di gomma o zoccoli.

2. Ai bagnanti adulti è fatto espresso divieto di nuotare nella vasca riservata ai bambini ed ai loro accompagnatori. I bambini possono accedere alla vasca riservata agli adulti solo se accompagnati da un adulto.

3. I bagnanti particolarmente inesperti sono tenuti a trattenersi nella zona di sicurezza, intendendo come tale l'area in cui è possibile appoggiare i piedi sulla pavimentazione del fondo vasca mantenendo la testa al di sopra della superficie dell'acqua ovvero quella in prossimità del bordo vasca in cui è possibile aggrapparsi ai sostegni.

4. In vasca:

- a) non è ammesso l'uso degli occhiali da vista o da sole;
- b) è ammesso l'uso di occhialini da nuoto con lenti infrangibili.

5. Le corsie riservate agli utenti individuali e quelle riservate agli atleti o ai soggetti titolari di concessione in uso temporaneo sono indicate da appositi cartelli. Gli utenti individuali non possono occupare le corsie riservate agli atleti o ai soggetti titolari di concessione d'uso temporaneo di spazi acqua.

6. Nelle corsie riservate al pubblico individuale per la pratica del nuoto libero è vietato l'esercizio di qualsiasi attività organizzata (ad esempio: lezioni individuali di nuoto).

7. E' raccomandato di praticare il nuoto seguendo il senso delle corsie, e non invece attraversando le stesse, onde evitare molestie agli altri nuotatori.

8. A seguito di un segnale sonoro (emesso in caso di emergenza) ovvero di un segnale sostitutivo emesso a cura del personale di servizio, il pubblico dovrà rapidamente uscire dalle vasche.

9. E' fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per il deposito dei rifiuti di qualsiasi genere.

Art.8 (Sospensione entrata dei bagnanti)

1. E' facoltà dell'Amministrazione sospendere temporaneamente l'entrata dei bagnanti nei seguenti casi:

- a) affollamento dell'impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti;
- b) necessità ed urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'impianto;
- c) situazioni d'emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l'incolumità degli utenti e del personale di servizio.

Art.9 (Danni)

1. Tutte le parti strutturali dell'impianto natatorio nonché le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dello stesso devono essere usati con ogni riguardo. Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle loro attrezzature e materiali nonché alle aree intorno agli stessi saranno addebitati ai responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il ripristino.

Art.10 (Assicurazione e responsabilità civile)

1. Il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa inerente alla responsabilità civile per danni a persone e/o cose durante l'orario dell'impianto, esonerando espressamente l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti in cui dovessero incorrere i propri iscritti o terzi nell'impianto natatorio.

Art.11 (Disposizione per i soggetti titolari di concessione d'uso temporaneo degli spazi acqua negli impianti natatori)

1. Il concessionario non può in alcun caso subconcedere ad altri gli spazi acqua ottenuti in concessione.

2. Il concessionario assicura la presenza in piscina durante l'uso degli spazi acqua di un numero di collaboratori muniti di regolare brevetto di salvamento nuoto (rilasciato dalla F.I.N. o dalla Società Nazionale di Salvamento o equipollente) non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa; a tal fine devono essere comunicati al competente Servizio i nominativi dei collaboratori incaricati dell'assistenza bagnanti nel numero minimo di: a) per l'uso della vasca interna, almeno due assistenti bagnanti, b) per l'uso del vaschino esterno, almeno un assistente bagnanti c) per l'uso della vasca olimpionica esterna, almeno due assistenti bagnanti per l'uso di meno di quattro corsie e almeno tre assistenti bagnanti per l'uso di quattro o più corsie.

3. Il concessionario deve far osservare scrupolosamente ai propri collaboratori ed iscritti le norme comportamentali di cui al presente regolamento.

4. L'ingresso all'impianto natatorio da parte di persone iscritte all'Associazione/Società concessionaria o di persone comunque autorizzate dal concessionario è consentito previa esibizione al personale comunale della tessera di appartenenza all'Associazione/Società o di altro documento equivalente sottoscritto dal titolare della concessione o dal legale rappresentante dell'Associazione/Società.

5. Per la più specifica disciplina del rapporto tra l'Amministrazione comunale ed i soggetti titolari di concessione d'uso temporaneo degli spazi acqua negli impianti natatori, si rinvia al regolamento comunale in materia di concessione degli impianti sportivi in uso temporaneo e alle convenzioni sottoscritte con i singoli soggetti ed allegate ai provvedimenti dirigenziali con cui si accoglie l'istanza di concessione in uso temporaneo degli spazi acqua.

Art.12 (Responsabilità)

1. L'uso degli impianti natatori, dei locali, degli arredi e delle attrezzature, si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività natatoria e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

Art.13 (Sanzioni)

1. I funzionari del Servizio competente, gli assistenti bagnanti ed il personale comunque incaricato allo svolgimento del servizio presso gli impianti natatori hanno l'obbligo di fare osservare il presente regolamento.

2. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, da applicarsi in osservanza della procedura prevista dalla legge 689/81. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi competenti preposti.

3. Qualora la gravità dei comportamenti degli utenti sia tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività, la Polizia Comunale e/o gli Organi di Pubblica Sicurezza potranno procedere all'allontanamento coattivo degli interessati.

4. Se a rendersi responsabile del mancato rispetto del presente regolamento sia una società sportiva od altro soggetto comunque titolare di concessione d'uso temporaneo di spazi acqua, oltre

alle misure sanzionatorie poste a carico del responsabile diretto della violazione, l'Amministrazione si riserva di adottare anche un provvedimento di revoca dell'atto di concessione d'uso temporaneo degli spazi acqua emesso in favore del soggetto stesso.